VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA SULLE COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'

Il giorno 29 dicembre 2011, alle ore 15,00 presso la sede dell'ASCOM, Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Genova, Via Cesarea 8

Si sono incontrati:

- ASCOM, Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Genova in persona del Vice Presidente Oscar Cattaneo
- FIPE Federazione Pubblici Esercizi della Provincia di Genova in persona del Presidente Giacomo Rossignotti
- FEDERALBERGHI Associazione Albergatori della Provincia di Genova in persona del presidente Walter Mariani
- U.G.A.L. Unione gruppi Albergatori Levante in persona del Presidente Stefano Zerbi Ciana
- FILCAMS/CGIL in persona del Segretario generale Armando Firpo, il segretario regionale marco Carmassi, il segretario provinciale Igor Magni e Aurelia Buzzo
- FISASCAT/CISL in persona del Segretario provinciale Giuliana Baretti, Antonella Cozzolino e il dirigente provinciale Silvia Michela Avanzino
- UILTUCS/UIL in persona del Segretario territoriale Cristina D'Ambrosio

PREMESSO CHE

- Con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010 che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi della produttività"* per il periodo di imposta 2011
- L'art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;
- Che il Governo, sentite le parti sociali, provvederà entro il 31 dicembre 2011, alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto dall'art. 26 della

Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183

- Le parti hanno sottoscritto a livello nazionale un accordi quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- Qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti concordano quanto segue:

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia della provincia di Genova sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della circ. 3/E dell'Agenzia delle entrate/Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anno 2009,2010 e 2011 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.
2. Le parti, in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, considerano incrementi di produttività, redditività, innovazione, ed efficienza organizzativa, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario
 - indennità forfetaria per lavoro straordinario
 - lavoro supplementare
 - compensi per clausole elastiche e flessibili
 - lavoro a turno
 - lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro
 - premi variabili di rendimento e di efficienza organizzativa
 - lavoro notturno
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale
3. I datori di lavoro pertanto applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dai contratti collettivi di lavoro applicati in azienda erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle entrate, considerando quanto avvenuto negli anno 2009, 2010 e 2011;

4. I datori di lavoro che abbiano unità distribuite nell'ambito di più province potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della provincia di Genova.
5. La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano ad armonizzare la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative o accordi di sistema a livello nazionale o regionale rispetto alla materia di cui al presente verbale di accordo.

I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente dovranno comunicarlo per iscritto alle RSA/RSU o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all'Ente Bilaterale Territoriale ai fini istituzionali di Osservatorio.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento

Letto, confermato e sottoscritto

p. ASCOM

p. FILCAM/CGIL

p. FIPE

p. FISASCAT/CISL

p. FEDERALBERGHI

p. UILTUCS/UIL

p. U.G.A.L